



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA PROVINCIA DI VENEZIA

IL SINDACO

AVVISA

che con Ordinanza n. 5 del 09.02.2010 è stato disposto che

durante il periodo dei festeggiamenti del Carnevale 2010

su tutto il territorio comunale, in occasione delle manifestazioni carnevalesche e delle sfilate di maschere, è consentito l'uso della maschera nei luoghi aperti al pubblico.

Dovranno essere osservate da chiunque, anche privo di maschera, le seguenti prescrizioni:

- divieto di portare armi o altri strumenti atti ad offendere;
- divieto di molestare le persone;
- obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza

E, in particolare

è fatto divieto di gettare materie imbrattanti o pericolose

Si avverte che ai contravventori delle disposizioni sopra ricordate saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 85, comma 4, del R.D. 18 giugno 1931, n°773, testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente accertati.

Campagna Lupia, 09.02.2010

IL SINDACO
Livieri Fabio